

REGOLAMENTO INTERNO DEI GRUPPI SPORTIVI E CULTURALI

dell'Associazione DLF Fabriano

Articolo 1

Costituzione e sede

In seno all'Associazione DLF di Fabriano, in adempimento ai compiti istituzionali, sono costituiti Gruppi sportivi e culturali presso la propria sede di P.le XX Settembre a Fabriano:

Sono da considerarsi Gruppi, sottoposti al presente regolamento, tutti quelli che raggiungono un minimo di 15 aderenti. Eventuali eccezioni potranno essere autorizzate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione DLF.

La costituzione del Gruppo viene deliberata dal Consiglio Direttivo.

Articolo 2

Finalità e scopi

I Gruppi hanno autonomia operativa nell'ambito degli indirizzi, delle risorse e dei programmi definiti dal Consiglio Direttivo dell'Associazione DLF

Gli scopi proposti sono:

- a) la pratica, la diffusione e lo sviluppo delle attività sportive e culturali nell'ambito dell'Associazione DLF ed in collaborazione con Enti territoriali a carattere sportivo, culturale e sociale;
- b) l'organizzazione di manifestazioni, la partecipazione alle stesse, l'attuazione di ogni attività e iniziativa per lo sviluppo dello sport e della cultura in genere, bandendo ogni forma di agonismo esasperato.

In particolare i Gruppi sportivi provvedono a:

- organizzare gare sociali ed extra sociali in un clima di sana ed educativa competizione;
- partecipare ai Campionati Nazionali indetti dalla Giunta dell'Associazione Nazionale del DLF;
- collaborare alla conduzione delle attrezzature sportive e proporre il loro miglioramento.

Articolo 3

Diritto di partecipazione

L'adesione all'Associazione DLF è prioritaria ed antecedente all'iscrizione ai Gruppi.

Il Gruppo è costituito da tutti coloro che ad esso aderiscono in qualità di Soci Effettivi e Soci Frequentatori.

I Soci Frequentatori, in quelle attività che prevedono l'uso di strutture ed impianti dell'Associazione, sono ammessi nel limite delle disponibilità di ricezione di ogni singolo Gruppo.

Il Socio che desidera partecipare all'attività del Gruppo deve farne richiesta al Consiglio del Gruppo stesso.

La quota annuale di iscrizione ai Gruppi è fissata, uguale per tutti i Soci, dal Consiglio Direttivo

Articolo 4

Denominazione e logo

Il Gruppo deve mantenere la denominazione di **Dopolavoro Ferroviario**.

Ogni altra denominazione o sigla in aggiunta deve essere approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione DLF.

Per quanto riguarda il logo deve sempre essere presente quello adottato dall'Associazione DLF; il logo del Gruppo potrà integrarsi con lo stesso e dovrà, in ogni caso, essere approvato dal Consiglio Direttivo.

Articolo 5

Rappresentanza Legale

Il Presidente dell'Associazione DLF è il Rappresentante Legale del Gruppo, nei rapporti con le Federazioni Sportive e gli altri Enti.

Articolo 6

Organi del Gruppo

Gli Organi del Gruppo sono:

- L'Assemblea dei Soci;
- Il Consiglio Direttivo del Gruppo.

Articolo 7

Assemblea dei Soci del Gruppo

L'Assemblea dei Soci del Gruppo è composta da tutti i Soci Effettivi e Frequentatori regolarmente iscritti al Gruppo ed in regola con la quota sociale.

È convocata mediante avviso da affiggere, almeno 10 giorni prima della data fissata per la riunione, nella sede sociale e nei luoghi ove si svolgono le attività del Gruppo.

L'Assemblea è dichiarata aperta dal Responsabile del Gruppo, o in mancanza dal Socio più anziano presente alla riunione, ed è presieduta da un Socio eletto dall'Assemblea medesima la quale nomina anche un segretario e, all'occorrenza, due scrutatori.

È valida in prima convocazione quando i partecipanti sono in numero superiore od uguale alla metà più uno (comprese le deleghe) del numero dei Soci.

In seconda convocazione, a distanza di almeno due ore, con qualsiasi numero di Soci.

Il Socio può partecipare all'Assemblea rappresentando altri Soci con un massimo di una delega.

All'Assemblea deve essere invitato il Consigliere Responsabile dell'Attività il quale però non ha diritto al voto.

Articolo 8

Compiti dell'Assemblea dei Soci

L'Assemblea è convocata per:

- discutere ed approvare il consuntivo dell'attività svolta nell'anno ed il programma di attività che verrà proposto dal Consiglio di Gruppo per l'anno successivo;
- approvare i bilanci consuntivo e preventivo;
- nominare i componenti il Consiglio Direttivo del Gruppo.

Le delibere adottate dall'Assemblea del Gruppo devono essere approvate a maggioranza.

Tali delibere devono essere ratificate dal Consiglio Direttivo dell'Associazione DLF.

Articolo 9

Consiglio di Gruppo

Il Gruppo è diretto ed amministrato da un Consiglio di Gruppo.

Il numero dei membri componenti il Consiglio di Gruppo deve essere compreso fra un minimo di 5 ed un massimo di 11.

Il Consiglio di Gruppo, eletto dall'Assemblea, si riunisce entro 7 giorni dalla data di nomina e procede alla nomina del Responsabile del Gruppo, del Segretario e dell'Amministratore.

La durata degli incarichi in seno al Consiglio di Gruppo è di due anni.

Il Consiglio di Gruppo adotta tutti i provvedimenti necessari ed opportuni per il buon andamento tecnico ed amministrativo ed indirizza il proprio lavoro secondo i principi dell'articolo 2 del presente Regolamento.

Il Consiglio di Gruppo è responsabile verso l'Associazione DLF del buon andamento del Gruppo stesso.

Il Responsabile del Gruppo:

- convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo del Gruppo;
- esercita un potere di indirizzo delle attività;
- dispone il pagamento delle spese correnti e delle entrate;
- assicura la tempestiva compilazione dei preventivi e dei rendiconti;
- esegue ogni altro mandato conferitogli dal Consiglio di Gruppo;
- mantiene i contatti con il Consigliere Responsabile del Settore e lo informa sulle attività del Gruppo;

Il Segretario del Gruppo redige e conserva tutti i verbali delle riunioni di Gruppo.

L'Amministratore del Gruppo cura l'andamento economico del Gruppo ed è tenuto a presentare al Consiglio del Gruppo ogni richiesta dei singoli Soci del Gruppo stesso.

La funzione del Gruppo ha durata illimitata.

Articolo 10

Decadenza del Gruppo

Il Gruppo, di norma, decade se il numero degli iscritti è inferiore a 15.

Il Gruppo può essere sciolto con deliberazione motivata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione DLF.

Articolo 11

Regolamento elettorale

Il Consiglio Direttivo dell'Associazione DLF, ad ogni rinnovo del Consiglio di Gruppo, provvede a nominare la Commissione elettorale composta da un Presidente e da due membri.

La Commissione provvede a predisporre il seggio elettorale, l'elenco dei Soci aventi diritto al voto e le schede elettorali.

La scheda elettorale deve avere solo righe in bianco; le preferenze saranno stabilite dalla Commissione Elettorale.

Il numero dei candidati non può essere limitato.

Hanno diritto al voto i Soci che hanno compiuto 18 anni.

Le elezioni avvengono a scrutinio segreto.

Il Consigliere Responsabile del settore presenzierà le attività di voto o potrà delegare a rappresentarlo altro componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

In assenza del Consigliere Responsabile il potere di delega è attribuito al Presidente dell'Associazione che potrà in ogni caso presenziare.

L'elezione dei membri del Consiglio di Gruppo è soggetta a ratifica da parte del Consiglio Direttivo

Sono ammesse un massimo di preferenze pari al 50% degli eleggibili.

Possono essere eletti e ricoprire cariche all'interno dei Gruppi sia i Soci Effettivi che i Soci Frequentatori, con la sola esclusione del Responsabile del Gruppo che dovrà essere in ogni caso Socio Effettivo.

È incompatibile l'elezione nel Consiglio di Gruppo per i Consiglieri del Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 12

Finanziamento

Le entrate per lo svolgimento delle attività del Gruppo sono:

autofinanziamento;

sponsorizzazioni;

ogni altra attività che rappresenta fonte legittima di entrata.

Ogni spesa effettuata dal Gruppo dovrà essere validamente documentata ed accompagnata dai nominativi dei Soci del Gruppo che ne hanno usufruito.

È fatto obbligo ai Gruppi, in modo categorico, di operare nella legalità, versando ogni cospite od entrata presso la Cassa centrale dell'Ufficio Contabilità dell'Associazione DLF. Rimane implicito che tali somme rimangono a disposizione dei Gruppi stessi, se di loro competenza. Non saranno tollerate eccezioni di nessun tipo; si diffidano pertanto i Responsabili dei Gruppi ad agire in modo difforme da quanto stabilito, pena il ricorso a provvedimenti di carattere sanzionatorio verso i trasgressori, fino all'applicazione dell'ultimo comma dell'articolo 10. È altresì proibito organizzare in proprio escursioni, gite o soggiorni senza preventivamente essere autorizzati dal Consigliere Responsabile del Gruppo.

Il calendario delle attività dei Gruppi dovrà essere comunicato al Consigliere Responsabile dell'Attività dei Gruppi.

La definizione amministrativa riguardante particolari contratti (sponsorizzazioni, contratti di collaborazione, ecc.) sono di competenza del Presidente dell'Associazione DLF.

Articolo 13

Utilizzo attrezzature

Tutti i Soci hanno diritto all'utilizzazione delle attrezzature dell'Associazione DLF secondo un programma stabilito e nel quadro degli impegni che il Consiglio Direttivo avrà assunto con altri Enti similari.

Articolo 14

Deroghe

Ogni deroga al presente regolamento dovrà essere approvata dal Consiglio Direttivo dell'Associazione.

Articolo 15

Controversie

Tutte le controversie devono essere sottoposte da parte del Consiglio di Gruppo ai consiglieri preposti e da questi al Consiglio Direttivo dell'Associazione DLF.

Articolo 16

Validità del Regolamento

Il presente regolamento entra in vigore dopo l'approvazione del Consiglio Direttivo dell'Associazione DLF e sostituisce ogni altro regolamento in materia.

Per quanto non previsto nel presente regolamento, il referente generale è lo statuto dell'Associazione Dopolavoro di Fabriano.

Per il Consiglio Direttivo DLF Fabriano

**Il Presidente
Giancarlo Bonafoni**